

1860
TRIBUNALE
DEL REALE UFFICIO
DELLA
GIURISDIZIONE
CIVILE DI TRANI.

Udienza tenuta dalla gran Corte dei

Il N. 10 Beneficente in Trani, oggi tradici gen
najo mille ottocento separama

Alla causa iscritta al ruolo g. N. 19745.

Fra Antonio Laurora, proprietario
domiciliato in Trani, appellante,

patrocinato da D. Vincenzo Cigiolotta,

e difeso dall'avvocato D. Francesco
Caroja.

E coniugi Grazia Segreto e Matteo

Scocimarro, marinari domiciliati

in detto Comune, nelle qualità rispetti.

ve come dagli atti, appellati

per incidente,

patrocinati da D. Giuseppe Marchese -

Le parti chiamate nelle forme consuete.

In continuazione della udienza del di
sette dell'andante, in cui s'intesero

le conclusioni de' patrocinatori de' detti

le parti.

Insepi i chiarimenti di fatto,
apposti dal giudice signor Galiani a

Invitati i patrocinatori delle parti


13 Gen. 1860

Presenti i sig. r.
D. Federico de' Malinconico
Presidente -
D. Domenico Natale Galiani
D. Domenico Casibizzi
D. Costantino Uva
D. Giuseppe Botardo
D. Giuseppe Guadomenico
D. Giovanni Chisja
D. Michele Gattini
D. Giuseppe del Pe

V. M. Bovio

add. 31 Genne 1866 si è inteso il suddetto per la
causa fu introdotta, ha creduto
di astenersene.
Inteso il Sublime Ministero, il qua-
le ha concluso per lo rigetto de-
gli appelli.
La gran Corte Civile ha elevato
le seguenti quistioni.
1a La madre, che abbia spontaneamente
nutrito in propria casa la figlia minore,
è dritto a pretendere dall'avo paterno
il rimborso degli alimenti prestati da
la medesima?
2a L'avo paterno, convenuto in giudizio
dalla madre tutrice della minore
per prestare gli alimenti alla medesima
per lo tempo posteriore alla domanda,
è dritto a pretendere che la minore
stessa vada ad abitarlo nella casa di
lui per ricevere quegli alimenti, ove
abbia i mezzi a somministrarli in pensione?
3a Fu giusta la misura degli alimenti
fissata dai primi giudici?
4a Che per le spese?

ad aringare fin da quando la
causa fu introdotta, ha creduto
di astenersene.
Inteso il Sublime Ministero, il qua-
le ha concluso per lo rigetto de-
gli appelli.
La gran Corte Civile ha elevato
le seguenti quistioni.
1a La madre, che abbia spontaneamente
nutrito in propria casa la figlia minore,
è dritto a pretendere dall'avo paterno
il rimborso degli alimenti prestati da
la medesima?
2a L'avo paterno, convenuto in giudizio
dalla madre tutrice della minore
per prestare gli alimenti alla medesima
per lo tempo posteriore alla domanda,
è dritto a pretendere che la minore
stessa vada ad abitarlo nella casa di
lui per ricevere quegli alimenti, ove
abbia i mezzi a somministrarli in pensione?
3a Fu giusta la misura degli alimenti
fissata dai primi giudici?
4a Che per le spese?



Qu la 1^a questione

Attesochè Grazia Segreto,

col libello istitutivo del

Il Nicco²


giudizio si faceva a pretendere
dall'avo paterno della minore
sua figliu il rimborso degli ali-
menti prestati alla medesima,
a proprie spese nel tempo di
sua vedovanza, e di poi a spese
del secondo marito, che per
legge non vi era obbligato.

J. S. Mathia

V. M. Bari's

Attesochè un dritto di credito non
può sorgere senza la intenzion
di costituirsi creditore. Nell'uso
comune, in mancanza di prova
contraria, l'ascendente paterno
o materno che mantiene in sua
casa il discendente, adempie
a questo ufficio non altrimenti
che per affezione, anzichè
nel disegno di ripetere poi
lo importo degli alimenti
prestati contro il di lui
avo, chiamato principalmente,

miniftrazione degli alimenti. —
Che gli uffizii di semplice affes-
zione non possono trasformarsi
in titoli costitutivi di credito;
perocchè è nota la massima
di dritto favor pietatis ad
alimenta etiam extenditur,
pietatis causa data non
repetuntur; eccetto, si quis
asperat se animo, repetendi
impendisse, come risulta
dalla L. 27 §. 1. ff. de neg.
gestis; e questa volontà di
ripeterli, sotto lo impero
delle attuali Leggi, avrebbe
dovuta esser giustificata
con pruova scritta avente
data certa, che avesse
giustificato il quantitativo
ed il valore degli alimenti
giornalieri da prestarsi. —



intercedendo stretto vin-
colo di sangue tra l'attri-

A Ricorre ce Signora Segreto e la
S minore, gli alimenti debbono
ritenersi dati pietatis causa,
e non possono formare og-
getto di credito contro l'avo-
paterno di quest'ultima.

F. S. M. Allina
V. M. Borio

Che la circostanza di essersi
gli alimenti in parola som-
ministrati per certo periodo
di tempo, mercè i mezzi
offerti dal secondo marito
della tutrice, se pur vera, nep-
pure potrebbe formare oggetto
di credito nel favore di quest'ul-
timo, per la ragione che i men-
tovati alimenti debbono intendersi
dati per un sentimento di affezione
verso la propria moglie, e la pro-
le di lei

— Sulla 2^a questione —

• Il maschio il figlio è soggetto
l'autorità dei genitori per tutti
gli effetti determinati dalla
Legge, ed il padre ne ha il
pieno esercizio, perchè capo della
famiglia, e perchè la moglie ha
anche il dovere di dipendere da
lui. art. 287, 288, 289, e 292 d. l. c.

Che sciolto il matrimonio per la
morte del marito, la vedova
diviene depositaria dell'autorità
paterna nella sua integrità: le
sole eccezioni che ne limitano
la estensione, sono negli arti-
coli 164 e 308 d. l. c. —

Che il modo e la scelta dei mezzi
per la educazione sono nel prin-
cipale arbitrio di lei, perchè de-
stinata dalla Legge tutrice,
ovvi in tale qualità la sapienza
dello esercizio dei dritti, e nella
natura la garanzia delli d. l. c. art. 164 e 308.

73

Che la madre conservata nella tutela legale, null'aperte delle facoltà e prerogative annesse alla medesima, nè può l'avo paterno imporre alcuna restrizione che possa limitare gli effetti della patria potestà. —

Che ammesse queste teorie, ne consegue che la maggiore età, terza dell'avo paterno, e quindi i mezzi opportuni per fornire alla minore un'educazione più distinta, non costituiscono una buona ragione per privare la madre del diritto di ritenere presso di sé la minore, e di scegliere il metodo di educazione.

Che se la presunzione della Legge nel senso e nello effetto materno potesse nel tratto avvenire essere smentita dai fatti, ciò darebbe luogo ad un giudizio di rimozione;

ma
allontanare una figlia appena biluffre
dal seno materno, il che varrebbe
attentare ai diritti di tutela, che si
rapportano pria alla persona,
e poscia ai beni. I figli non
hanno nè più teneri amici nè
più legittimi protettori oltre
i genitori, et jure sanguinis,
nullo jure civili dirimuntur. —

Che da ultimo, non si renderebbe
applicabile al caso il Real Decreto
del 11 Aprile 1836; imperocchè
in esso non è preveduto il caso del
Discendente richiedente gli ali-
menti, che trovasi affidato alla
madre tutrice legittima, nè si è
accennato di mandare i mezzi
a somministrarli in pensione;
ed oltre a ciò, il Magistrato è
facoltà di

76

Dati in pensione anche ai
dipendenti, ove concorrano fon-
date ragioni per emettere siffat-
to provvedimento, e queste nella
specie consistono precisamente nella
circostanza di esservi una madre
tutrice, che non ama di allontanare
da sè la figlia di tenera età.

~ Su la 3^a questione ~

Attesochè la misura degli alimenti
determinata dai primi giudici può
ritenersi giusta, avuto riguardo al
bisogno di chi li domanda, ed alle
sostanze di chi dee somministrarli. art. 1982. 6.

Che sebbene il documento di possidenza
dell'avo dell'avo paterno, esibito
dagli attori originari, non giustifi-
chi con precisione l'ammontare
delle sue sostanze, pure può rite-
nersi di non essere scarso, posta-
mente alle ripetute confessioni
fatte dal medesimo in giudizio, di

gno di aver dato per
dote a ciascuna delle figlie maritate,
e di volere altresì sopperire ad ogni
spesa, senza limitazione di sorta,
quante volte la minore venisse
messa in uno stabilimento di educazione.
Che intanto non vi sarebbe fondata
ragione per aumentare la cifra
degli alimenti, fatto riflesso alla con-
dizione, alla età ed ai bisogni della
fanciulla che debbe essere alimentata.

~ Nella 4^a questione ~
Attesochè le spese del giudizio debbono
seguire la sorte della soccumben-
za, e quindi possono in parte
compenfarsi, per lo motivo
che gli appellanti per inciden-
te son rimasti soccumbenti
nel doppio grado di giurisdic-
zione per lo dimandato rimbor-
so degli alimenti prestati
per lo tempo precedente
alla giudiziale domanda.

Per questi motivi
La gran Corte civile, inte-
so il Pubblico Ministe-
ro nelle sue conclusioni
uniformi, pronunzian-
do definitivamente, riget-
ta l'appello incidente
prodotto dai coniugi Matteo
Succimarro e Grazia Se-
gredo nei nomi come dagli
atti, avverso la sentenza
resa dal Tribunale civile
di Trani nel giorno tredici
et gosto del passato anno;
e facendo in parte dritto a
quello principale prodotto
da Antonio Laurora contro
la sentenza medesima, riduce
la condanna alle spese profferite
con l'appellata sentenza ad una
meta, compensando l'altra. —

appellata, e fa salvo al detto
Antonio Laurora ogni altro
Dritto, se per legge gli compete.
Condanna il mentovato Antonio
Laurora alla metà delle spese
in appello, liquidate in ducati sei,
e grani sessanta cinque; oltre lo importo
della spedizione in ducati sette, e grani 92.

E compensa l'altra metà.

E esecuzione rinviata.

E nella liquidazione non è compreso
il compenso all'avvocato, quando
loro fosse dovuto.

Fu: D. Mathia
Vincenzo Maria Boio

1290

Sp. Avv. li. 1000. 1800

1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810

1811
1812

1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820

1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830